



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA



PROVINCIA DI PESCARA
P. zza della Vittoria, 6 - 65020 Sant'Eufemia a Maiella (Pe)
Tel. 085-920116 / Fax 085-920951
e-mail anagrafe.eufemia@libero.it
Codice Fiscale 81000470682

UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE DI AREA GEOM. LORENZO SIGISMONDO

CATASTO INCENDI BOSCHIVI

LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353


IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE PERCORSE DA INCENDI BOSCHIVI

All. alla deliberazione di Giunta Comunale 3 febbraio 2021, n. 10

AREE PERCORSE DA INCENDI BOSCHIVI ANNO 2017

INCENDIO BOSCHIVO - località Macere Piane del 10.08.2017						
N.	FOGLIO	PARTICELLA	LOCALITA'	SUPERFICIE TOTALE AREA Mq	SUPERFICIE AREA Mq PERCORSO DA INCENDIO	ZONA PRG
1	2	26	"Macere Piane"	3040	3040	Agricola
2	2	195	"Macere Piane"	3490	3490	Agricola
3	2	211	"Macere Piane"	1850	1850	Agricola
4	2	201	"Macere Piane"	1760	1760	Agricola
5	2	202	"Macere Piane"	1430	1430	Agricola
6	2	308	"Macere Piane"	1120	1120	Agricola
7	2	199	"Macere Piane"	870	870	Agricola
8	2	307	"Macere Piane"	210	210	Agricola
9	2	306	"Macere Piane"	18	18	Agricola
10	2	305	"Macere Piane"	780	780	Agricola

Scadenza vincolo di destinazione: 10.08.2032



AREE PERCORSE DA INCENDI BOSCHIVI ANNO 2017

INCENDIO BOSCHIVO - Monte Morrone del 20.08.2017						
N.	FOGLIO	PARTICELLA	LOCALITA'	SUPERFICIE TOTALE AREA Ha	SUPERFICIE AREA Ha PERCORSO DA INCENDIO	ZONA PRG
1	18	1	"Monte Morrone"	207,90	21	Agricola

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Scadenza vincolo di destinazione: 20.08.2032

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni scritte:
a mezzo posta con raccomandata a/r all'indirizzo: Comune di Sant'Eufemia a Maiella, via R. Crivelli, 8, 65020 Sant'Eufemia a Maiella (PE);

a mezzo pec all'email: info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it;

presso l'ufficio di protocollo del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, nell'orario di ricevimento dell'utenza.

Decorso tale termine, il Comune provvederà all'aggiornamento del Catasto incendi.

Si riporta l'art. 10 della legge 353/2020:

Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni):

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.